

Codice A1617A

D.D. 18 dicembre 2025, n. 1144

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (VC). Richiedente: Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026).



ATTO DD 1144/A1617A/2025

DEL 18/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (VC). Richiedente: Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026).

Richiamate:

l'istanza prot. 12025BCG-6 del 27/02/2025 presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026) e acquisita agli atti dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con prot. n. 1973 del 27/02/2025, per il rilascio della concessione finalizzata alla costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico e segnatamente della "Nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (VC);

la nota prot. 43490 del 18/03/2025, pervenuta dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per la Convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Viste:

- la nota prot. n. 46860 del 24/03/2025 di richiesta parere sugli aspetti geologici di competenza, inviata al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di documentazione integrativa formulata dal Settore Tecnico Piemonte Nord del 26/03/2025 prot. n. 48623;

- l'istanza di autorizzazione, presentata dalla Società Monterosa 2000 Spa, in data 22/04/2025 Prot. n. 63817, e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 28/04/2025 prot. n. 65906, in

data 06/06/2025, prot. n. 8610, in data 18/07/2025 prot. n. 92522, in data 09/12/2025 Prot. n. 189353 e in data 12/12/2025 Prot. n. 191788;

Dato atto che

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Scopello (VC) ai Fogli 11, 14, 18 e 19 le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare;
- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di 37.403,40 m² (dei quali 12.740,00 m² in area boscata), e movimenti terra per un volume complessivo di 28.990 m³.
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato 1), pervenuto in data 29/10/2025 prot. n. 164828, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 24/10/2025 (Allegato 2), che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione.

Rilevato che

in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000;
- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.
- ai sensi dell'art. 8 c. 2 l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;
- l'intervento prevede la trasformazione di una superficie boscata di 1,2740 ettari, per la quale è dovuta la compensazione prevista dall'art. 19 della l.r. n. 4/2009, come indicato nella D.G.R. 6 marzo 2021 n. 4-3018, nella misura di € 12.415,53;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), con sede legale in Frazione Bonda, 19 in Alagna Valsesia (VC) per la realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (VC), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici (Fogli 11, 14, 18 e 19 le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare), secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti

rispettivamente in data 29/10/2025 e 24/10/2025, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), con sede legale in Frazione Bonda, 19 - Alagna Valsesia (VC) per la realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (VC), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Scopello (VC) ai Fogli 11, 14, 18 e 19 le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare, subordinatamente all'osservanza delle

prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 29/10/2025, e delle prescrizioni espresse nel parere forestale del 24/10/2025 e di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche:

1. nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo, con specifico riferimento alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” pubblicate da SNPA nel 2019;
2. in sede di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere verificata la stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018, delle scarpate di scavo su sezioni longitudinali e trasversali alla linea nel tratto immediatamente a monte della stazione intermedia; il progettista dovrà quindi valutare l’eventuale necessità di realizzazione di opere di stabilizzazione o di consolidamento della scarpata risultante in scavo;
3. un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell’impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere; dovrà inoltre attestare, anche attraverso l’esecuzione di prove geotecniche in situ e di laboratorio, l’idoneità delle caratteristiche dei terreni da impiegare per la realizzazione delle opere in terra rinforzata;
4. nell’ambito areale della stazione intermedia occorrerà in fase realizzativa che lo stesso geologo incaricato dalla Direzione lavori verifichi ed attesti che il materiale di scavo del versante a monte della stazione stessa corrisponda a quello previsto dal modello geologico progettuale adottato nella relazione geologica e nelle verifiche di stabilità;
5. nei settori di scavo ove si rilevi la presenza di risorgive dovranno essere realizzate adeguate opere di drenaggio (trincee drenanti e canalette) per il recapito delle acque nel reticolo idrografico superficiale;
6. dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d’infrastrutturazione; i mezzi d’opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
7. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piate erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
8. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30-50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
9. al termine dei lavori si dovrà procedere all’esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, in particolare per il rinverdimento delle opere in terra rinforzata, con la finalità di uniformare il ripristino delle aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
10. le condizioni di stabilità di alcuni sostegni di linea e delle stazioni intermedia e di monte dovranno essere verificate periodicamente con misure topografiche, come evidenziato dal geologo professionista incaricato nella dichiarazione d’immunità frane-valanghe contenuta nell’allegato 4 della Relazione geologica integrativa datata settembre 2025; dovrà quindi essere redatto uno specifico piano di monitoraggio topografico (che descriva tipologia della strumentazione adottata, posizione dei caposaldi e frequenza delle misurazioni), che dovrà essere trasmesso prima del collaudo dell’impianto ad ANSFISA, all’Unione Montana competente, al

Comune ed al Settore Geologico della Regione Piemonte. Il Direttore d'esercizio, annualmente nella stagione autunnale e comunque a seguito di eventi di precipitazione intensa che dovessero occorrere nell'area, dovrà effettuare una ricognizione dell'eventuale presenza di indizi di movimento superficiale sul terreno (fessurazioni della coltre superficiale, creazione di dossi ed avvallamenti). In caso di rilevamento di indizi di movimento a carico delle strutture fisse dell'impianto l'esercizio dovrà essere sospeso e dovranno essere verificate le effettive condizioni di sicurezza, oltre ad essere adottate le necessarie misure correttive.

Prescrizioni forestali:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 L.r. 4/2009;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "Relazione specialistica Forestale", in particolare ai paragrafi 4.3 descrizione degli interventi, 4.4 Piano di manutenzione, 4.6 Piano di monitoraggio degli interventi di sistemazione a verde e della presenza di specie invasive esotiche;
6. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

Che ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R. n. 4/2009 l'importo dovuto per la compensazione della superficie forestale trasformata è pari a euro 12.415,53 secondo le modalità previste nell'allegato verbale tecnico del 24/10/2025;

di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 5 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.
La validità della presente autorizzazione è subordinata alla disponibilità di tutti i mappali dell'area su cui insiste l'intervento;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

c) autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19 c. 3 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1479/2025C/A1800A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

A

Unione Montana Comuni della Valsesia
cert@pec.unionemontanavalsesia.it

REGIONE PIEMONTE
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif. Settore A1617A prot. n.46860 del 24/03/2025. Ns. prot. n.12529 del 24/03/2025 DQ Prat. n. 74347

Oggetto: LR 45/1989, LR 17/2024, DM 392/2003 – Istanza di concessione per la costruzione del progetto “Nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo Scopello - Mera”, in Comune di Scopello (VC). Proponente Monterosa 2000 S.p.A..

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Con riferimento alla convocazione della II seduta della Conferenza di Servizi del 24/10/2025 da parte di codesta Unione Montana, per l’approvazione del progetto dell’impianto a fune in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza in relazione alle norme riportate in oggetto.

Il parere è espresso sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente e della relazione integrativa richiesta nel corso della 1^a seduta della Conferenza di Servizi del 05/05/2025, trasmessa dalla stessa Unione Montana in data 7/10/2025 unitamente alla nota di convocazione della II seduta della CdS.

Le opere in progetto si riferiscono alla realizzazione di una nuova cabinovia a dieci posti ad ammortamento automatico denominata “Scopello-Mera”, che è destinata a sostituire l’omonima seggiovia (su analogo tracciato) e la seggiovia “Capricorno”, parallela ad essa ed ancora in condizioni di funzionalità, di cui è previsto lo smantellamento.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Il nuovo tracciato della linea si discosta lievemente da quello dell'impianto esistente, stante la necessità di adeguare la posizione delle stazioni. Nello specifico, la stazione di valle viene collocata sul sedime dell'attuale stazione di valle della seggiovia "Scopello-Mera" mantenendo invariata la posizione del centro puleggia attuale.

La stazione intermedia viene spostata di circa 27 m verso Est (posizione dell'avanstazione di monte) rispetto all'attuale posizione dell'avanstazione di valle della seggiovia "Capricorno" con piano di imbarco a quota leggermente più alta al fine di ottimizzare lo sviluppo della linea.

La stazione di monte viene spostata di circa 9 m verso Ovest e circa 13 m verso Nord rispetto alla stazione superiore della seggiovia attuale, al fine di ottimizzare gli spazi e gli accessi alle piste da sci.

Contestualmente alla realizzazione delle opere in progetto è prevista la demolizione dell'Hotel Capricorno, attualmente dismesso. E' inoltre prevista la realizzazione di un breve tratto in variante di una pista da sci in prossimità della stazione superiore, al fine di evitare sovrapposizioni dei flussi sciistici a quelli pedonali e delle motoslitte all'interno dell'abitato di Alpe di Mera.

Dal punto di vista geomorfologico la relativa carta allegata al PRGC di Scopello, ripresa dal geologo incaricato come base per la rappresentazione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del versante, individua, lungo il tracciato dell'impianto, un esteso fenomeno franoso quiescente da quota 1280 m verso valle ed uno ancora più grande a monte, stabilizzato naturalmente, che risale fino allo spartiacque (M. Camparent - Colma dei Lavaggi). Per entrambi i settori si tratta di una D.G.P.V. (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante), che tuttavia il professionista incaricato rappresenta come un versante ricoperto da spesse coltri detritiche e rivestito da una fitta vegetazione arborea, in condizioni di equilibrio ormai raggiunto tra i vari fattori di modellamento morfologico.

Dal punto di vista delle problematiche valanghive il professionista incaricato dichiara l'assenza, nelle zone oggetto d'intervento, di aree soggette a distacco di valanghe, come confermato dalla consultazione della cartografia tematica rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

Nel corso della CdS istruttoria convocata in data 05/05/2025 questo Settore ha evidenziato che le pendenze della scarpata in materiale di riporto a valle della stazione intermedia, non erano compatibili con l'equilibrio idrogeologico del versante in assenza di opere di sostegno; la società proponente ha quindi provveduto ad integrare la documentazione progettuale con opere di sostegno in



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

terra rinforzata, rappresentate nelle planimetrie e sezioni di progetto, con relative verifiche di stabilità ai sensi del DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni".

In conclusione, il geologo incaricato attesta che le opere in progetto sono compatibili con il quadro del dissesto ed evidenzia che esse non alterano l'assetto idrogeologico locale e delle aree circostanti.

Sempre nell'ambito areale della stazione intermedia occorrerà in fase realizzativa che la Direzione lavori verifichi che il materiale di scavo del versante a monte della stazione stessa, corrisponda alla ricostruzione del modello geologico progettuale identificato in depositi sciolti ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni limose costituenti la copertura della DGPV; in sede di progettazione esecutiva dovrà essere verificata la stabilità delle scarpate di scavo su sezioni longitudinali e trasversali alla linea ed il progettista dovrà valutare l'eventuale necessità di opere di stabilizzazione o consolidamento della scarpata risultante in scavo.

Dal punto di vista nivologico il geologo incaricato attesta altresì che, per le condizioni naturali favorevoli del versante e per quanto osservato durante il pluridecennale esercizio dell'impianto preesistente, l'area dell'impianto in progetto è esente dal pericolo di caduta valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza presentata, a firma dell'Ing. Claudio Francione, dall'Ing. Andrea Boghetto e dall'Arch. Augusto Donna Bianco;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato Dott. Geol. Emilio Macchi, con integrazioni del Dott. Geol. Giovanni Songini;
- esaminati gli allegati cartografici al progetto, relativi al quadro del dissesto riportato nel PRGC dei Comuni di Scopello e di Pila e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 17/2024 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Claudio Francione, dall'Ing. Andrea Boghetto e dall'Arch. Augusto Donna Bianco per la parte tecnica impiantistica e



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

dal Dott. Geol. Emilio Macchi e Dott. Geol. Giovanni Songini per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo, con specifico riferimento alle indicazioni contenute nelle *“Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo”* pubblicate da SNPA nel 2019;
- in sede di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere verificata la stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018, delle scarpate di scavo su sezioni longitudinali e trasversali alla linea nel tratto immediatamente a monte della stazione intermedia; il progettista dovrà quindi valutare l'eventuale necessità di realizzazione di opere di stabilizzazione o di consolidamento della scarpata risultante in scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere; dovrà inoltre attestare, anche attraverso l'esecuzione di prove geotecniche in situ e di laboratorio, l'idoneità delle caratteristiche dei terreni da impiegare per la realizzazione delle opere in terra rinforzata;
- nell'ambito areale della stazione intermedia occorrerà in fase realizzativa che lo stesso geologo incaricato dalla Direzione lavori verifichi ed attesti che il materiale di scavo del versante a monte della stazione stessa corrisponda a quello previsto dal modello geologico progettuale adottato nella relazione geologica e nelle verifiche di stabilità;
- nei settori di scavo ove si rilevi la presenza di risorgive dovranno essere realizzate adeguate opere di drenaggio (trincee drenanti e canalette) per il recapito delle acque nel reticolo idrografico superficiale;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30-50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, in particolare per il rinverdimento delle opere in terra rinforzata, con la finalità di uniformare il ripristino delle aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- le condizioni di stabilità di alcuni sostegni di linea e delle stazioni intermedia e di monte dovranno essere verificate periodicamente con misure topografiche, come evidenziato dal geologo professionista incaricato nella dichiarazione d'immunità frane-valanghe contenuta nell'allegato 4 della Relazione geologica integrativa datata settembre 2025; dovrà quindi essere redatto uno specifico piano di monitoraggio topografico (che descriva tipologia della strumentazione adottata, posizione dei caposaldi e frequenza delle misurazioni), che dovrà essere trasmesso prima del collaudo dell'impianto ad ANSFISA, all'Unione Montana competente, al Comune ed al Settore Geologico della Regione Piemonte. Il Direttore d'esercizio, annualmente nella stagione autunnale e comunque a seguito di eventi di precipitazione intensa che dovessero occorrere nell'area, dovrà effettuare una ricognizione dell'eventuale presenza di indizi di movimento superficiale sul terreno (fessurazioni della coltre superficiale, creazione di dossi ed avvallamenti). In caso di rilevamento di indizi di movimento a carico delle strutture fisse dell'impianto l'esercizio dovrà essere sospeso e dovranno essere verificate le effettive condizioni di sicurezza, oltre ad essere adottate le necessarie misure correttive.

Con riferimento a quanto previsto dal D.M. 5/12/2003, n. 392 e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024, verificate le dichiarazioni



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

d'immunità rese dai progettisti, si attesta che la documentazione tecnica citata e le valutazioni effettuate consentono di considerare l'impianto funiviario in oggetto compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area, a condizione che venga redatto ed attuato lo specifico piano di monitoraggio topografico della stabilità delle strutture fisse dell'impianto, come sopra descritto.

Si specifica altresì che questo parere, in relazione a quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Distinti saluti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti:

*Dott. Marco Cordola Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà Tel. 011-4325353
e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it*

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

OGGETTO: Legge regionale 9.8.89, n. 45.
Comune: SCOPELLO (VC).
Località: Alpe di Mera NCT fogli e mappali vedi Elaborato 1.12 “Piano Particellare” .
Richiedente: Monterosa 2000 S.p.A.
Oggetto: “Nuova Cabinovia ad ammorsamento temporaneo “Scopello-Mera” in Comune di Scopello “.

VERBALE

VISTI:

il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
la legge regionale 9/8/89, n. 45;
la legge regionale 26/4/2000 n. 44 art. 64;
la legge regionale 8/7/2008 n. 23;
la legge regionale 29/10/2015 n. 23;
la legge regionale 10/2/2009 n. 4 art. 19;

VERIFICATO che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

PRESO ATTO delle considerazioni applicative che attestano la compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di stabilità dell'area contenute nella documentazione di cui sopra;

PRESO ATTO CHE Il progetto proposto prevede nuova cabinovia a dieci posti ad ammorsamento automatico denominata “Scopello-Mera”, che è destinata a sostituire le due seggiovie esistenti, il nuovo tracciato della linea si discosta lievemente da quello degli impianti esistenti stante la necessità di adeguare la posizione delle stazioni.

PRESO ATTO CHE Il progetto proposto prevede l'utilizzo del tracciato dell'attuale seggiovvia Scopello– Mera, minimizzando l'impatto sul bosco di versante, con ampliamento del varco della preesistente sciovvia per una fascia laterale di 15 m, nonché opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite mediante inerbimenti e piantumazione di specie forestali adatte alla stazione. Le interferenze con le aree boscate riguardano la fascia di margine del tracciato della cabinovia costruzione e la realizzazione della stazione intermedia, questi interventi sono compensati con il rimboschimento di tratti in area boscata della dismessa seggiovvia Capricorno e del percorso in area boscata del tracciato della precedente seggiovvia Scopello – Mera. Le aree boscate interferite non rientrano all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il progetto presentato è già stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA, ed è stato escluso dalla fase di Valutazione con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 441/A1811B/2023 nella quale in base al punto 3 Condizioni e misure supplementari è stata presentata nell'elaborato I.1 la Relazione specialistica forestale ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LR 45/1989 e per la valutazione della compensazione prevista dall'art. 19 della L.R. 4/2009.

PRESO ATTO

che la realizzazione dell'intervento è nelle aree individuate dal NCT ai fogli e mappali di cui Elaborato 1.12 "Piano Particellare", interessando un'area complessiva di circa di 37.403,4 m², di cui 12.740 m² boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 28.990 m³.

VISTA la documentazione presentata ai sensi della D.D.7 febbraio 2018 n. 387 Definizione della documentazione di cui all'articolo 7 della Lr. n. 45/1989, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Richiesta di Autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico presentata da Monterosa 2000 SPA rif. prot. 63817 del 22/04/2025;
- la Relazione Specialistica Forestale a firma del Dott. Dalibor Vinko Cuk iscritto all'ordine dei Dottori agronomi e forestali di Torino al numero 902, revisione datata giugno 2025 prot. 92522 del 18/06/2025 inviata a seguito di richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio istruttore;
- la "Relazione Generale Novembre 2024" a firma dell'Ing. Cludio Francione iscritto all'ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli al numero 991, e dell'Ing. Andrea Boghetto iscritto all'ordine Ingegneri della Provincia di Trento al numero 1345;
- la "Relazione Tecnica Novembre 2024" a firma dell'Ing. Cludio Francione iscritto all'ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli al numero 991, e dell'Ing. Andrea Boghetto iscritto all'ordine Ingegneri della Provincia di Trento al numero 1345;
- la "Relazione geologica novembre 2024" redatta da Ecoplan;
- gli altri elaborati cartografici allegati alla istanza;

effettuata l'istruttoria tecnica sulla documentazione pervenuta ed in particolare sulla relazione forestale a firma del Dott. Dalibor Vinko Cuk iscritto all'ordine dei Dottori agronomi e forestali di Torino al numero 902, datata giugno 2025;

CONSIDERATO che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della Lr. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

SI RILEVA

che, sotto l'aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, si possa autorizzare ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Società Monterosa 2000 S.p.A., ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Scopello (VC), finalizzate alla nuova Cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello, tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 L.r. 4/2009;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cortina erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "Relazione specialistica Forestale", in particolare ai paragrafi 4.3 descrizione degli interventi, 4.4 Piano di manutenzione, 4.6 Piano di monitoraggio degli interventi di sistemazione a verde e

della presenza di specie invasive esotiche;

6. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si specifica altresì che il presente verbale di istruttoria concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R.45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Con riferimento alla compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2009, si fa presente che l'importo dovuto per la trasformazione della porzione di bosco per una superficie totale di 12.740 m² (1,2740 ha) è di 12.415,53 €, come dettagliato nella tabella seguente:

Importo compensazione boscata (art. 19, comma 10, Lr 4/2009 e art. 9 comma 1 Lr 45/1989 - DGR 26-3-2021 n. 4-3018 – DD 04-04-2024 n. 230)			
	PARAMETRO	DESCRIZIONE	PESO
A	Forma di governo	Fustaia	1,5
B	Categoria forestale	Acero tiglio frassineti – Faggete	1,5
C	Ubicazione	Montagna	0,5
D	Destinazione, funzioni prevalenti, vincoli	Vincolo idrogeologico	1,5
E	Tipologia e Reversibilità della trasformazione	Opere di cui all'art. 9 comma 4 L.r. 45/1989 lettera b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o impianti di interesse pubblico. Con D.D. 259 del 22/08/2023 della Regione Piemonte sono state classificate ai sensi dell'art. 11 comma 3, L.r. 2/2009, le piste da sci di discesa dei comprensori sciistici di "Alpe di Mera" e "Alagna Valsesia", site nei comuni di Scopello ed Alagna Valsesia. Il comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 individua le piste di discesa di interesse pubblico al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 (piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate....)	0,5
Coefficiente risultante dall'applicazione dei parametri F (AxBxCxDxE)			0,84375
Base per il calcolo economico G (€ /ha)			11.550,00
Superficie forestale interessata dalla trasformazione H (ha)			1,274
Importo della compensazione I (FxGxH) (€)			€ 12.415,53

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 e della D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione e atto notorio compilato ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modello accessibile al seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor>.

Si evidenzia che il "paragrafo 3.3. Compensazione fisica" dell'allegato 1 della D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, prevede che con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.), per cui il progetto di rimboschimento o di miglioramento boschivo deve essere allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione

trasmessa al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste. Gli elaborati del progetto compensativo sono indicati nell'Allegato C.

Si evidenzia inoltre che il "paragrafo 3.1 Elementi comuni dell'allegato 1 della D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021 indica tra l'altro quanto segue: "per gli interventi di compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009); per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di tale cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009) si rimanda all'Allegato B.

Vercelli li, 24/10/2025

IL FUNZIONARIO TECNICO INCARICATO

(Dott. For. Varvelli Luigi)

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Jacopo Chiara

[Redacted signature area]